



COMUNE DI CHIAVERANO

**P.zza Ombre, 1 C.A.P. 10010 –
PROVINCIA DI TORINO**

Sig **Enzo Vigo**
via Ivrea 6
10010 Chiaverano (To)

p.c. **SOPRINTENDENZA AI BENI
AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI**
Piazza San Giovanni, 2
10122 - TORINO

p.c. **REGIONE PIEMONTE**
Direzione Programmazione Strategica
Politiche Territoriali ed Edilizia
C.so Bolzano, 44
10121 - TORINO

p.c. **Procura della Repubblica**
Via Patrioti
10015 Ivrea (Torino)
c.a. Dott. Rabesco

Prot.

Cat. 6 Class. 3 - Edilizia

Oggetto: Edilizia privata P.E. 64/11 - D.P.R.. n.616/77, art.82, commi 1 e 2 – D.lgs 42/04 – DPR 139 / 2010 - L.R. 01. 12. 2008, n. 32 / 08 sm.i. art. 3 comma 2. - Autorizzazione comunale in virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. 42 / 04 – Parte Terza. - Richiedente: Enzo Vigo Località: via Roma - Lavori di ristrutturazione edilizia di edificio esistente ad uso abitativo con ricomposizione ed ampliamento Variante n.1 a P.C. 2/2011 e Autorizzazione paesaggistica n. 17/2010 - Autorizzazione Comunale n. 5 del 27.03.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che l'art. 82 del DPR n.616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare al punto b) del comma 2 del citato articolo delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione del *nulla osta* per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

Richiamato l'art. 3 comma 2 della L.R. 01. 12. 2008 n. 32 relativo all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs 42 / 2004 da parte dei Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio;

Considerato che i Comuni di Chiaverano e Burolo hanno istituito in forma associata la gestione del servizio relativo alla "Commissione Locale per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 148 D.Lgs 42 / 04 e L.R. 32 / 08;

Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dal Sig. Enzo VIGO in data 16. 09. 2011 relativa all'intervento indicato in oggetto in conformità alle risultanze della progettazione redatta in data

settembre 2011 dall' arch. Enzo VIGO in variante rispetto al Permesso di costruire n. 2/2011 e Autorizzazione paesaggistica n.17/2010;

Viste le prescrizioni contenute ai punti 1-2-3 e 4 dell'Autorizzazione paesaggistica n.17/2010 che si intendono parte integrante e sostanziale della presente;

Richiamata l'ordinanza di sospensione lavori n.31 del 22.12.2011 revocata in data 03.04.2013 a seguito di rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica n.1 del 03.04.2013 volto ad accertare la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in difformità/assenza di autorizzazione paesaggistica (individuate nella Tavola Unica datata 24.11.2012 sottoscritta dalle parti interessate allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale) ed autorizzare al mantenimento delle stesse opere;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di:

- 1) Inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1:
 - lett. b -fascia di rispetto dalla linea di battigia anche per territori elevati sui laghi;
 - lett.c - fascia di rispetto del Rio Serra e affluenti (corso d'acqua pubblico non compreso in allegato "A" L.R. 23 / 96);**
 - lett.f - area SIC dei 5 laghi area SIC della Serra
 - lett.g - territori coperti da foreste e boschi ovvero da vincolo di rimboschimento;
 - lett.h - aree gravate da uso civico;
 - lett i - zone umide;
 - lett m -aree di interesse archeologico
- 2) Specifico atto amministrativo ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs 42/ 04:
 - fascia di rispetto ex Legge 1497 / 39 e D.M. 4. 02. 1952;
 - aree sottoposte a vincolo ex DM 1.08.85 " Galassino";
 - area normativa RS (ambito di resistenza storica consolidata) ex art. 24 c. 1 L.R. 56 / 77 ed art. 136 lett. c) D.Lgs 42/04;

Considerato che il citato intervento:

- non rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2, L.R. 32 / 08;
- non è riconducibile agli interventi compresi nell'allegato 1 al DPR 139/10;

Richiamato il parere *favorevole, a condizione che* la tinteggiatura sia riconducibile ai colori degli intonaci tradizionali, della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 26.09.2011 con verbale n. 31 ;

Richiamata la nota n. 6004 in data 10.11.2011 di richiesta parere vincolante ex art 146 alla Soprintendenza corredata dagli atti tecnici di rito;

Atteso che in data 15.11.2011 è stato verificato l'avvenuto deposito degli atti alla Soprintendenza;

Visto il parere di competenza espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte con nota del 03.01.2013 prot. n. 84 pervenuta il 08.01.2013 prot. n. 93 (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) ovvero "*parere favorevole alla conservazione di quanto realizzato in difformità e/o assenza di autorizzazione ed alla realizzazione di quanto richiesto in progetto ex novo facendo riferimento alla tavola unica denominata allegato A precisando quanto segue:*

1. *nella realizzazione ci si attenga a quanto concordato firmato e progettuamente evidenziato parti con particolare attenzione alle distanze;*
2. *che il comune riverifichi la conformità dei volumi realizzati ai parametri definiti dal PRGC e dal regolamento edilizio;*
3. *che il comune riverifichi il diritto di terzi, con particolare attenzione alle distanze ed agli aggetti, fermo restando quanto concordato e derogato tra le parti;*
4. *che il muro di recinzione sia strettamente inteso come tale e non come filo di fabbrica;*
5. *che il locale sottotetto del fabbricati Vigo veda la realizzazione di un parapetto in bacchette metalliche color ferro micaceo (su tutte le aperture) e che rimanga aperto così come rappresentato in progetto;*

6. si precisa inoltre che la presente non ha valenza autorizzativa per tutte le porzioni che in progetto appaiono solo abbozzate o schematizzate (vedasi in particolare i volumi a destra del prospetto est sezione C”

Vista la scrittura privata portante Deroga alle Distanze legali sottoscritta in data 04 dicembre 2012 tra i Sig.ri Vigo Enzo, Airoidi Trucco Giuliana e Ferro Garel Rosa e Pagliero Valgrande Silvano Repertorio n.2247 Raccolta n.1922;

Vista in particolare la Tavola Unica datata 24.11.2012 sottoscritta dalle parti interessate nella quale in colore rosso sono indicate le opere realizzate in parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica precedentemente concessa in data 24.09.2010 e dal permesso di costruire n. 2/2011 del 24.03.2011;

Avendo provveduto pertanto a verificare quanto indicato ai punti 1-2 e 3 soprariportati;

Accertato che può essere formalizzata l'autorizzazione paesaggistica con il procedimento indicato dal comunicato Assessore Politiche Territoriali Regionali in data 21 gennaio 2010 (BUR n. 3/2010);

Vista la Parte Terza del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio (D.Lgs 22. 01. 2004);

Visto il DPR 616/77, art.82 ;

Vista la LR 32/08 e successive modificazioni ed integrazioni

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della LR 32/08 s.m.i. il sig Enzo Vigo residente in Chiaverano Via Ivrea alla realizzazione dell'intervento citato in premessa in conformità al progetto redatto dal tecnico incaricato Arch. Enzo Vigo (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale con l'osservanza delle eventuali prescrizioni formulate:

1. nell'Autorizzazione paesaggistica n.17 rilasciata in data 24.09.2010;
2. dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte con nota del 03.01.2013 prot. n. 84 pervenuta il 08.01.2013 prot. n. 93;
3. dalla Commissione Locale per il Paesaggio nelle sedute del 26.09.2011;

Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni e/o concessioni di altri Enti;

La presente autorizzazione viene trasmessa alla Soprintendenza ed alla Regione Piemonte e diverrà efficace ai fini dell'inizio lavori decorsi 30 giorni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D.Lgs 42/04 (in caso di procedimento ordinario);

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 20 / 89, l'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in epigrafe per l'intervento in oggetto, vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei lavori non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via ordinaria dinnanzi agli organi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Chiaverano

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile di procedimento
(geom. Daniele PIZZATO)

Allegati:

Istanza - Tavola Unica – Relazione paesaggistica – Parere della Commissione Locale Paesaggio – Parere della Soprintendenza

La presente autorizzazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Chiaverano li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....



COMUNE DI CHIAVERANO
P.zza Ombre, 1 C.A.P. 10010 –
PROVINCIA DI TORINO

Lì,.....

c/o Tecnico incaricato

.....

.....

Prot.

Cat. 6 cl. 3

OGGETTO: Edilizia privata P.E. / – Richiedente Sig.
Intervento di
Autorizzazione paesaggistica

Si comunica che in data è stata formalizzata l'autorizzazione paesaggistica n.
relativa ai lavori in argomento.

In coerenza alle istruzioni formulate dall'Assessorato Regionale alle Politiche Territoriali, si invita
a provvedere al ritiro della documentazione tecnico-amministrativa per il successivo inoltro:

- alla Soprintendenza ai Beni Ambientali (sola autorizzazione);
- alla Regione Piemonte, Direzione Politiche Territoriali ed Edilizia (autorizzazione completa
degli atti progettuali, da integrare a Vs. cura).

Si prega di provvedere al ritiro degli atti con cortese sollecitudine, dovendo trasmettere in tempi
brevi la documentazione agli Enti destinatari del provvedimento.

Cordiali saluti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(ing MASCARA Fabio)

MF/am

Diritti di Segreteria da pagare al ritiro dell'Autorizzazione : € 20,00